

Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine.

Sulla GUUE L 225 del 29-8-2019 è pubblicato il **Reg.to UE 2019/1379** del 28 agosto 2019 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Al riguardo si evidenzia - pertanto - che, **a decorrere dal 30 agosto 2019**,

- è istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di **biciclette ed altri velocipedi (compresi i**

furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicykli o monocicli), senza motore, classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 e 8712 00 70 99), originari della Repubblica popolare cinese;

- il dazio antidumping definitivo applicabile alle suddette importazioni originarie della RPC è esteso alle importazioni delle stesse biciclette e di altri velocipedi spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari di tali Paesi, attualmente classificati con i codici TARIC 8712 00 30 10 e 8712 00 70 91, ad eccezione di quelli fabbricati dalle società elencate all'articolo 1, paragrafo 3, del reg.to (UE) 2019/1379;

- il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della RPC è esteso anche alle importazioni delle stesse biciclette e di altri velocipedi spediti dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari di detti Paesi, attualmente classificati con i codici TARIC 8712 0030 20 e 8712 0070 92, ad eccezione di quelli fabbricati dalle società elencate all'articolo 1, paragrafo 4, del reg.to (UE) 2019/1379;

- l'applicazione delle aliquote di dazio individuale o delle esenzioni per le società di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del reg.to (UE) 2019/1379 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del predetto regolamento ; in caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio prevista per «tutte le altre società».

(TAR n. 2019/049 prot. n.113304/RU del 28/8/2019 - DIREZIONE DOGANE – Ufficio Tariffa e classificazione)

Consultare la nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line ai codici Taric 8712 0030 10-20-90, 8712 0070 91-92-99